



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **43**

Del **27/12/2024**

Oggetto:

**APPROVAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 16:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con l'intervento dei Signori:

1) FILIPPO MOSCHELLA	Presente	2) LUCA RUGGERI	Presente
3) CATERINA MANDOLESI	Assente	4) ANDREA AIUDI	Presente
5) CLAUDIA AGOSTINELLI	Presente	6) PIETRO BALDINI	Presente
7) BARBARA FABIANI	Assente	8) SIMONE SVERGOLA	Presente
9) GIOVANNA MORRESI	Presente	10) MORENO MISITI	Presente
11) PAULO PIETRO FRONTINI	Presente	12) FRANCO FANELLI	Presente
13) VITTORIO TIDEI	Presente	14)	Presente

Presenti : **11** Assenti: **2**

Presiede il Dott.Moschella Filippo

Assiste il Segretario Comunale Avv. Alessio Maria D'Angelo

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Moschella

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Alessio Maria D'Angelo



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento della proposta consiliare, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente si allega per farne parte e sostanziale del presente atto.

Il Sindaco mette in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha disposto l'abrogazione dell'imposta unica comunale (IUC), sopprimendo la Tasi e riscrivendo la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) lasciando inalterate le disposizioni della precedente IUC solamente con riferimento a quelle afferenti alla Tari;

Visto in particolare, le norme di dettaglio dell'IMU, di cui ai commi dal 730 al 738 della citata legge di bilancio 2020;

Considerato che il comma 780 ha lasciato in vigore le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all'art. 1 comma da 161 a 169 della legge n. 296/2006;

Visti i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, recanti la disciplina delle aliquote IMU, i quali dispongono che:

1. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. a decorrere dall'anno 2022 sono esentati dall'IMU i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. a decorrere dal 2022 limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione all'aliquota IMU nella misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019, fino ad un massimo dell'1,4 per cento, applicata in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) può essere solo ridotta.

8. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 151 comma 1 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre,

Considerato che:

- l'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;

- il successivo comma 16-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (inserito nel citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n.34) dispone che:



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

a) a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili

(TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

b) i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del primo dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

c) in caso di mancanza pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 1, comma 767, della legge 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto:

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della Legge n. 160/2019 con il quale si prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno d'imposta 2025**".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote imu dell'anno 2024 approvate con delibera di c.c. n. 54 del 21/12/2024 come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto l'articolo 13, comma 5 bis, del Decreto legge n. 4/2022 convertito in legge n. 25/2022, che testualmente recita. *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*.

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imu in ragione delle citate modifiche normative

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2024 con la quale sono state approvate le

aliquote della nuova IMU per l'anno 2024;

Vista la delibera di giunta n. 216 del 14/11/2024 di proposta al consiglio di confermare per l'anno 2025

le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), deliberate nell'anno 2024,

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____.

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile ufficio Tributi

Visto il favorevole parere contabile e copertura finanziaria formulato dal Resp. Uff. Contabilità;

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile;

Visto il favorevole parere contabile formulato dal Resp. Uff. Contabilità;

Con votazione in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: 11

Assenti: 2

Favorevoli: 7

Contrari: 4 (Misiti, Frontini, Fanelli, Tidei)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di confermare per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) deliberate nel 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando

Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2024 prop. n. 27392



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

3. Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
4. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: 11

Assenti: 2

Favorevoli: 7

Contrari: 4 (Misiti, Frontini, Fanelli, Tidei)

Astenuti: 0

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Moschella

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Alessio Maria D'Angelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'*Albo Pretorio Informatico* nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Alessio Maria D'Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la suesata deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'*Albo Pretorio Informatico* del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- ☐ Si certifica che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Alessio Maria D'Angelo

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n _____ fogli.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
Avv. Alessio Maria D'Angelo

Prospetto aliquote IMU - Comune di SIROLO

ID Prospetto 3241 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,9%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,05%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,9%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe	0,9%

	- C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,910%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 25/11/2024 alle 14:17:52